

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori NOCCHI, CHIARANTE, ARGAN, CALLARI
GALLI, ALBERICI, MONTINARO, LONGO e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1991

**Istituzione delle scuole-laboratorio per la formazione dei
restauratori di beni culturali e del relativo albo professionale**

ONOREVOLI SENATORI. – La situazione in Italia nel campo del restauro dei beni culturali è caratterizzata da due aspetti: da una parte ci sono istituti di altissima qualificazione e di grandissimo prestigio nazionale ed internazionale, come l'Istituto centrale per il restauro di Roma, l'Opificio delle pietre dure di Firenze e l'Istituto centrale per la patologia del libro di Roma, che esercitano la loro attività di studio e di ricerca, di restauro e di formazione degli operatori, limitando ovviamente, per le loro dimensioni, le ultime due attività a pochi interventi; dall'altra parte ci sono sul mercato operatori la cui formazione è avvenuta attraverso i canali più disparati (dall'apprendistato nella bottega artigiana

alla frequenza di corsi professionali variamente organizzati) e la cui preparazione è assolutamente disomogenea.

Ci sono cioè restauratori di beni culturali diplomati in scuole dello Stato ed artigiani restauratori (riparatori e manutentori di oggetti genericamente «artistici»).

La differenza fra le due categorie è forte, in quanto la loro preparazione è adeguata a beni sostanzialmente diversi: il bene culturale è infatti spesso un oggetto artistico, mentre un oggetto artistico non necessariamente è bene culturale.

Tutto ciò porta a gravi pericoli, in particolare se si considera che gli operatori formati presso gli istituti sopra citati sono pochi e che il patrimonio sul quale si deve

intervenire è molto grande, variamente dislocato, di proprietà pubblica e privata.

Nè, d'altro canto, si possono riservare gli operatori più qualificati al patrimonio pubblico più pregevole, lasciando in mani spesso incompetenti tutto il resto; in modo particolare il patrimonio privato notificato, che oggi in Italia è ancora molto ed estremamente significativo, anche se spesso viene definito, sbrigativamente, «minore».

È fortemente sentita perciò l'esigenza di riorganizzare e potenziare l'Istituto centrale del restauro, di dare una nuova e più adeguata disciplina all'insegnamento nel nostro Paese, al fine di assicurare certezza nella preparazione professionale di chi opera sul patrimonio, a prescindere dalla diversa condizione giuridica del bene (proprietà statale, comunale e privata, se il bene è notificato), e di aumentare il numero delle sedi in cui viene impartito questo tipo di insegnamento, in modo da rispondere alla sempre maggiore richiesta di conservazione e alla crescente domanda di lavoro qualificato. Tutto ciò senza far venire meno la qualità che oggi caratterizza la tradizione italiana nel restauro, creatasi attraverso l'opera, in particolare, dell'Istituto centrale e dell'Opificio delle pietre dure.

Oggi l'insegnamento del restauro dei beni culturali è demandato a due strutture pubbliche, autorizzate a rilasciare diplomi di idoneità all'esercizio della professione di restauratore: l'Istituto centrale per il restauro, creato con legge 22 luglio 1939, n. 1240, integrata con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, e l'Opificio delle pietre dure, istituito con legge 1° marzo 1975, n. 44, ancora privo di regolamento.

Ci sono poi altri centri di formazione, quali: la scuola di restauro del mosaico presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna, istituita nel 1984, ancora priva di regolamento; l'Istituto centrale per la patologia del libro, che, sulla base del regio decreto n. 1444 del 1940 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, tiene corsi biennali; il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato, con compiti anche di formazione.

Nessuno di essi rilascia diplomi, ma qualcuno solo attestati di frequenza.

Di fronte alla scarsa offerta, in questi ultimi anni sono proliferate scuole, in ogni parte d'Italia, dove, senza che venga richiesta un'adeguata preparazione di base, si impartiscono spesso sommari ed affrettati insegnamenti teorici di restauro ed ancor più sommari insegnamenti pratici. Va sottolineato invece l'aspetto del ruolo fondamentale della «manualità» e dell'esperienza diretta, che devono avere parte, se non preponderante, quanto meno di grande rilevanza nella formazione del restauratore.

Oggi, qualunque artigiano iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con la qualifica di «restauratore», può avere commesse sia pubbliche che private, purchè si conquisti la fiducia del committente, senza che ci sia un «filtro», una garanzia oggettiva sulla sua professionalità. Sono molte le pubbliche amministrazioni centrali e locali che affidano lavori di restauro in appalto, a trattativa privata o a cottimo fiduciario, a ditte, a cooperative, ad associazioni di operatori generici, non trovando disponibili sul mercato, a causa del loro scarso numero, i diplomati alle scuole di grande tradizione.

C'è quindi bisogno, nel settore, di chiarezza e di garanzie, partendo da ciò che già esiste di positivo (Istituto centrale per il restauro e Opificio delle pietre dure), proponendo gli opportuni aggiornamenti, promuovendo la collaborazione con l'università, con gli istituti di ricerca specializzati e con le regioni, sotto il profilo sia organizzativo ed economico che di apporto di competenze.

Con la presentazione del presente disegno di legge si dà attuazione ad un disegno generale delineato in una precedente proposta presentata da parlamentari comunisti alla Camera dei deputati (atto Camera n. 4291) e al Senato della Repubblica (atto Senato n. 1904), relativa alla riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, alla creazione di una amministrazione autonoma e alla modifica della legge di tutela. Non si tratta quindi di una iniziativa estemporanea tendente a risolvere

re un problema, seppure grave, particolare ed avulso da un quadro più complesso.

Il cenno a tale proposta più generale è d'obbligo per capire lo spirito della presente iniziativa, nella quale si fa ancora riferimento al Ministero per i beni culturali e ambientali (che, a nostro avviso, sarebbe da sopprimere per costituire un Ministero unico dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dei beni culturali e ambientali) e agli istituti privi di quell'autonomia che è invece contemplata nella proposta generale.

Infine, il settore del restauro e della formazione degli addetti, qui trattato nello specifico, non può essere visto disgiunto dalla inventariazione, conoscenza e catalogazione dei beni culturali e da una diversa e più ampia accezione di bene culturale, che non può essere limitata a quella « classica » prevista dalla legge n. 1089 del 1939.

Il disegno di legge che qui viene presentato si divide in tre capi:

il primo regola la costituzione delle scuole per la formazione dei restauratori;

il secondo istituisce l'albo dei restauratori;

il terzo prevede norme transitorie.

Nel capo I si propongono le modalità per la costituzione delle scuole, che vengono definite « scuole-laboratorio » con il chiaro intendimento, anche nella denominazione, di mettere in risalto il carattere pratico che esse devono garantire.

Tali scuole devono essere istituite in sedi decentrate nelle varie regioni, a livello regionale o interregionale, nell'ambito dei programmi regionali della formazione professionale, ma devono assicurare l'uniformità dei programmi e dei metodi d'insegnamento. L'Istituto centrale per il restauro ne formula gli indirizzi, nell'ambito di convenzioni con le regioni.

Fondamentale è il rapporto che attraverso tali convenzioni si costituisce, oltre che con l'Istituto centrale, anche con le università e gli istituti pubblici di ricerca. Solo per motivate esigenze e per progetti specifici possono essere interessati istituti di ricerca privati.

A ciascuno dei contraenti competono responsabilità ed obblighi precisi:

all'Istituto centrale, la definizione degli indirizzi, dei programmi, dei metodi di insegnamento, nonché la formazione dei docenti della discipline tecnico-pratiche;

all'Istituto centrale, all'università e agli istituti di ricerca, la formazione dei docenti degli altri insegnamenti;

all'Istituto centrale e alle regioni, la concreta organizzazione dei corsi, attraverso i rispettivi apporti in termini di competenze professionali, di beni strumentali e finanziari.

Presso ogni scuola-laboratorio viene previsto un comitato tecnico-scientifico con il compito di programmare le attività e vigilare sulla loro concreta attuazione, in termini sia organizzativi che culturali. In tali comitati sono rappresentate tutte le componenti previste nelle convenzioni.

Nella fase di avvio delle scuole-laboratorio è istituito per un quinquennio un osservatorio col compito di riferire al Ministero e al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sull'esperienza.

Sono previsti tempi brevi (sei mesi) per l'attivazione dei corsi, previa emanazione di apposito regolamento.

Solo presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze, la scuola esistente, che vive oggi in grosse difficoltà, specialmente per la mancata emanazione del regolamento attuativo, si trasformerà, già dall'anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della legge, in scuola-laboratorio con l'impiego prioritario del personale e dei docenti già operanti nei precedenti anni scolastici.

Nel caso di inerzia delle regioni, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Istituto centrale per il restauro, previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, potrà istituire sue sezioni staccate.

Le scuole-laboratorio terranno corsi per un massimo di quindici allievi, di durata triennale, con vari indirizzi; ad essi potranno accedere cittadini italiani dai diciotto ai trentacinque anni, in possesso di diploma

di scuola media superiore, o cittadini stranieri sulla base di specifici accordi fra organismi nazionali ed internazionali facenti riferimento al Ministero degli affari esteri. Il diploma rilasciato è di livello pari a quelli conseguiti presso le scuole universitarie dirette a fini speciali.

Saranno previsti, inoltre, presso l'Istituto centrale per il restauro e l'Opificio delle pietre dure, corsi di perfezionamento annuali per i quali può essere concessa borsa di studio o, nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni statali o regionali, trattamento di missione, onde facilitarne la frequenza.

Al momento dell'istituzione delle scuole-laboratorio le regioni provvederanno a sopprimere qualunque tipo di altro corso già istituito ed avente per scopo la formazione di addetti al restauro e l'Istituto centrale per il restauro cesserà, dopo che saranno state attivate scuole in almeno quattro aree regionali, i suoi corsi. Presso l'Istituto centrale potrà essere istituita una scuola-laboratorio, d'intesa con la regione Lazio.

Nel capo II si propone l'istituzione dell'albo dei restauratori, al quale dovranno essere iscritti i diplomati dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e delle scuole-laboratorio, anche se dipenden-

ti pubblici. L'iscrizione darà agli enti, alle amministrazioni, ai privati la garanzia della competenza professionale e della preparazione tecnico-scientifica degli operatori. Potranno essere affidate opere di restauro solamente a singoli o a società, cooperative, consorzi costituiti almeno per il 50 per cento da iscritti all'albo.

Non ci si sofferma sulle modalità di iscrizione, sulla cancellazione, sulla incompatibilità, sulla sospensione, sui provvedimenti disciplinari, sul funzionamento della commissione per la tenuta dell'albo stesso. Si rimanda alla lettura degli articoli relativi.

Nel capo III si prevedono le norme transitorie per coloro che, non in possesso di diploma e già esercitanti la professione di restauratore, in privato o come dipendenti pubblici, avranno l'obbligo dell'iscrizione all'albo. Ad esso potranno accedere, rispettivamente, dopo l'esercizio continuativo per almeno sette anni con responsabilità tecnica e gestionale di lavori di restauro o con anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni nella funzione professionale di restauratore. Per coloro che non siano in possesso dei requisiti sopra menzionati, l'iscrizione sarà subordinata al superamento di prova scritta e pratica di argomento professionale, tenuto conto di eventuali titoli conseguiti.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****COSTITUZIONE DELLE SCUOLE-LABORATORIO PER LA FORMAZIONE DEI RESTAURATORI****Art. 1.**

1. Al fine di promuovere la concreta attuazione dell'opera di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonchè di garantire la necessaria omogeneità su tutto il territorio nazionale degli indirizzi, dei metodi e dei livelli tecnico-scientifici degli interventi sui beni culturali pubblici e privati, il Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni, anche avvalendosi della collaborazione di università e di istituti pubblici di ricerca, costituiscono, attraverso convenzioni, scuole-laboratorio destinate:

a) alla formazione dei restauratori di beni culturali pubblici e privati;

b) ad offrire competenze e supporto tecnico-scientifico alle attività cognitive, diagnostiche, conservative e di restauro dei competenti organismi dello Stato, delle regioni, degli enti locali e di altri enti o istituzioni anche private.

Art. 2.

1. Le scuole-laboratorio si fondano sulla collaborazione tra organismi e strutture statali del Ministero per i beni culturali e ambientali, in particolare l'Istituto centrale per il restauro e le soprintendenze, le università e le regioni. Particolari rapporti potranno essere istituiti nel campo della diagnostica e della sperimentazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alter-

native (ENEA) ed altri enti pubblici di ricerca, nonchè, per motivate esigenze e sulla base di progetti specifici riguardanti la tematica della conservazione, anche con centri di ricerca privati, sia per l'utilizzo delle competenze scientifiche, sia per contributi in beni strumentali. Particolari accordi potranno essere stipulati con il Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, esclusivamente per l'uso di locali ed altri beni strumentali.

Art. 3.

1. Le regioni inseriscono i piani degli interventi formativi di cui alla presente legge nei programmi regionali di formazione professionale, provvedendo contestualmente a sopprimere qualunque tipo di corso già istituito avente per scopo la formazione di addetti al restauro.

2. Gli oneri per la gestione e l'organizzazione dei corsi presso le scuole-laboratorio sono a carico delle rispettive regioni.

3. Presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze, la scuola esistente, istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1975, n. 44, verrà prioritariamente adeguata alle previsioni della presente legge e resa funzionante immediatamente nel primo anno scolastico dopo la data di entrata in vigore della presente legge, con l'impiego prioritario del personale e dei docenti universitari che hanno già tenuto corsi di insegnamento presso la scuola medesima.

4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, gli incarichi d'insegnamento sono conferiti annualmente dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del capo dell'istituto.

5. La scuola-laboratorio annessa all'Opificio delle pietre dure può svolgere il corso annuale di specializzazione previsto dagli articoli 4, 10 e 15.

Art. 4.

1. All'Istituto centrale per il restauro, nel quadro degli orientamenti fissati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e

ambientali, compete la responsabilità per la definizione degli indirizzi, dei programmi e dei metodi di insegnamento delle discipline di restauro, per la formazione dei docenti delle discipline tecnico-pratiche e, d'intesa con le regioni, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento relativi.

2. L'Istituto centrale per il restauro, le università ed i centri di ricerca pubblici collaborano nelle attività di ricerca, nella formazione dei docenti da destinare agli altri insegnamenti e, d'intesa con le regioni, nel conferimento dei relativi incarichi, anche attraverso corsi ed attività seminari, nell'ambito delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e per l'aggiornamento del personale.

3. L'Istituto centrale per il restauro concorre con le regioni nella concreta organizzazione degli insegnamenti, verificando la corrispondenza dei programmi, metodi e strumenti con gli indirizzi generali, e svolge i corsi annuali di perfezionamento, di cui all'articolo 15.

4. Le convenzioni di cui all'articolo 1 indicano gli indirizzi di insegnamento e le specializzazioni che possono essere conseguite nelle singole scuole. A seconda della specializzazione da attivare, specifici accordi sono previsti con l'Istituto centrale per la patologia del libro, con l'Opificio delle pietre dure o con altri istituti pubblici.

5. Il direttore della scuola-laboratorio è designato dall'Istituto centrale per il restauro, d'intesa con la regione.

Art. 5.

1. Le convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e le singole regioni definiscono i termini e le modalità della collaborazione tra Stato e regione nella materia di cui alla presente legge, stabilendo l'apporto di ogni contraente in servizi, competenze professionali, beni strumentali ed evitando sprechi e duplicazioni.

Art. 6.

1. Presso ogni scuola-laboratorio è costituito un comitato tecnico-scientifico, presieduto dal direttore della scuola stessa, con il compito di proporre programmi ed attività e di vigilare sulla loro attuazione e sui contenuti tecnico-culturali. In tale comitato è assicurata, nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, la presenza di rappresentanti delle competenze tecnico-scientifiche degli organismi e delle strutture regionali, delle soprintendenze e degli altri uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, dell'Istituto centrale per il restauro, oltre che dell'università, nonché di un componente che rappresenta tutti gli enti pubblici di ricerca coinvolti.

Art. 7.

1. Nella prima applicazione della presente legge e con durata quinquennale è istituita, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la conferenza dei rettori, una commissione, il cui presidente è designato dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, con compiti di osservatorio nazionale e di istruttoria per il Ministro e il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. Nella commissione di cui al comma 1 è assicurata la presenza del direttore dell'Istituto centrale per il restauro o di un suo delegato, di soprintendenti, nonché di rappresentanti dell'università, degli enti di ricerca pubblici interessati e delle regioni, dagli stessi designati.

Art. 8.

1. Le singole scuole-laboratorio sono attivate, di norma, entro sei mesi dalla stipulazione della convenzione tra Ministero per i beni culturali e ambientali e regione inte-

ressata, su proposta della commissione di cui all'articolo 7 e sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sulla base di una dettagliata valutazione delle specifiche esigenze, vocazioni e risorse dei bacini di utenza interessati e delle esperienze maturate nella fase sperimentale precedente.

2. Non potranno comunque essere attivati corsi di formazione, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 3, prima dell'emanazione del regolamento e del piano di potenziamento dell'Istituto centrale per il restauro di cui all'articolo 17.

Art. 9.

1. Le scuole-laboratorio possono operare anche in relazione a bacini di utenza inter-regionali.

2. Nelle regioni ove non siano state approvate specifiche convenzioni o comunque non siano state istituite scuole-laboratorio entro due anni dalla stipula della convenzione, possono essere istituite sezioni staccate dell'Istituto centrale per il restauro, previo parere della commissione di cui all'articolo 7 e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 10.

1. La commissione di cui all'articolo 7 propone i regolamenti-tipo di accesso ai corsi, sulla cui base sono formulati i singoli bandi di accesso ai corsi, nonchè il regolamento e le modalità di accesso per concorso ai corsi annuali di perfezionamento di cui all'articolo 15.

2. Ai corsi non potranno essere iscritti più di quindici alunni per ciascun indirizzo attivato.

Art. 11.

1. I corsi di formazione dei restauratori sono della durata di tre anni. Vi possono accedere cittadini italiani tra i diciotto e i trentacinque anni di età,

in possesso del titolo di scuola media superiore, nonchè cittadini stranieri con diploma equipollente, sulla base di specifici accordi con gli organismi internazionali e nazionali dei Paesi interessati, con particolare riferimento ai programmi di scambi culturali e di cooperazione tecnico-scientifica di competenza del Ministero degli affari esteri.

Art. 12.

1. I cittadini stranieri ed i cittadini italiani sono ammessi ai corsi in base a graduatoria unificata ed alle stesse condizioni di partecipazione al concorso di accesso.

2. I cittadini stranieri possono altresì concorrere per l'accesso ai corsi di perfezionamento annuali, purchè in possesso di un titolo equiparato al diploma di restauratore di beni culturali, come certificato dalle competenti autorità dei Ministeri della pubblica istruzione e degli affari esteri, con preferenza per coloro che sono in possesso di borse di studio concesse dal Paese di appartenenza o dal Ministero degli affari esteri italiano, nell'ambito dei programmi di scambio culturale.

3. È fatta riserva di posti, in misura di tre per i cittadini della Comunità economica europea e di tre per i cittadini di tutti gli altri Paesi stranieri, per la partecipazione ai corsi annuali di perfezionamento, destinati a restauratori operanti in strutture pubbliche del Paese di appartenenza, con compiti di conservazione e restauro.

Art. 13.

1. Ai cittadini italiani può essere concessa una borsa di studio per la frequenza dei corsi annuali di perfezionamento, in misura pari all'80 per cento della retribuzione lorda del restauratore di ruolo del Ministero per i beni culturali e ambientali (VII livello). Le modalità di erogazione sono definite nel regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17.

Art. 14.

1. Al termine del corso triennale si consegue il diploma di restauratore di beni culturali, con indicazione dell'area di specializzazione.

2. Il diploma è di livello pari a quello delle scuole universitarie dirette a fini speciali ed è l'unico titolo per l'accesso all'albo dei restauratori di cui al capo II della presente legge.

3. Il diploma costituisce requisito indispensabile per l'ammissione ai concorsi per restauratori dello Stato e delle regioni.

Art. 15.

1. Presso l'Istituto centrale per il restauro e presso la scuola annessa all'Opificio delle pietre dure di Firenze sono istituiti corsi di perfezionamento di durata annuale, per il conseguimento di particolari specializzazioni, destinati ai diplomati del corso triennale e a personale di analoga qualificazione inserito nelle amministrazioni statali e regionali secondo criteri stabiliti d'intesa con tali amministrazioni. A detto personale è dovuto il trattamento di missione, ma non può essere conferita alcuna borsa di studio.

Art. 16.

1. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta della commissione di cui all'articolo 7 e sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, l'Istituto centrale per il restauro cessa dall'espletamento dei corsi di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, al momento dell'attivazione di corsi equivalenti in almeno quattro aree regionali.

2. Può essere istituita presso l'Istituto centrale per il restauro, a norma della presente legge, una scuola-laboratorio d'intesa con la regione Lazio.

Art. 17.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4, 7, 8 e 10, un regolamento che definirà le seguenti materie:

a) tipologia e regolamento-tipo dei corsi triennali;

b) modalità di accesso per concorso ai corsi triennali e ai corsi di perfezionamento;

c) regolamento-tipo dei comitati tecnico-scientifici;

d) equipollenza ai titoli di studio postsecondari o universitari, a norma dell'articolo 14, del diploma conseguito al termine del corso triennale;

e) modalità di accesso dei cittadini della Comunità economica europea e degli altri stranieri;

f) misura dell'indennità e modalità di distacco o di comando per i docenti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministero della pubblica istruzione;

g) misura e modalità di attribuzione delle borse di studio.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 deve essere contestualmente definito un piano di potenziamento di beni strumentali e di personale dell'Istituto centrale per il restauro nell'ambito dell'onere previsto dalla presente legge.

CAPO II

ISTITUZIONE DELL'ALBO
DEI RESTAURATORI

Art. 18.

1. Al fine di assicurare l'unitarietà metodologica e la correttezza tecnica degli

interventi di conservazione e restauro sui beni culturali è istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, l'albo dei restauratori di beni culturali, suddiviso per regioni e specializzazioni.

Art. 19.

1. L'iscrizione all'albo è personale.

2. Debbono essere iscritti all'albo, anche se dipendenti di ruolo del Ministero per i beni culturali e ambientali, coloro che hanno conseguito il diploma rilasciato dall'Istituto centrale per il restauro, ai sensi della legge 22 luglio 1939, n. 1240, e dall'Opificio delle pietre dure di Firenze, ai sensi della legge 1° marzo 1975, n. 44, e coloro che conseguono il diploma nelle scuole-laboratorio di cui alla presente legge.

3. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali per delitti che comportano l'interdizione dalla professione o per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, ovvero per i reati previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere fuori dal territorio italiano per servizio in qualità di restauratore presso enti o soggetti che operano all'estero.

Art. 20.

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta legale al presidente della Commissione nazionale per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 24, specificando la specializzazione e l'ambito regionale richiesto e allegando il documento attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 19 e 29 e le ricevute dei versamenti delle tasse di iscrizione e della tassa di

concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni o, in mancanza, deliberata dalla Commissione di cui all'articolo 24.

2. I pubblici dipendenti sono iscritti all'albo con annotazione della loro specifica posizione.

Art. 21.

1. La Commissione di cui all'articolo 24 esamina le domande entro tre mesi dalla data del loro ricevimento e decide l'iscrizione o il diniego in modo motivato, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

2. L'iscrizione all'albo di cui alla presente legge dà diritto, ove ricorrano gli altri requisiti di legge, all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 22.

1. È fatto divieto di affidare opere di restauro a non iscritti all'albo da parte degli organismi del Ministero per i beni culturali e ambientali, di enti pubblici e di diritto o interesse pubblico, delle fondazioni, degli enti morali anche ecclesiastici. Tale disposizione si applica anche ai beni culturali notificati che siano posseduti da privati.

Art. 23.

1. È consentito l'affidamento di opere di restauro, secondo le norme di cui all'articolo 22, a società, cooperative, consorzi ed altre associazioni costituite tra restauratori sotto qualsiasi forma, a condizione che sia iscritto all'albo dei restauratori almeno il 50 per cento degli associati, fra i quali, obbligatoriamente, i legali rappresentanti e chi ricopre cariche che comportino responsabilità tecniche.

Art. 24.

1. È istituita, presso il Ministero di grazia e giustizia, la Commissione nazionale per la tenuta dell'albo dei restauratori di beni culturali, col compito di costituire, tenere, aggiornare e pubblicare l'albo medesimo.

Art. 25.

1. La Commissione di cui all'articolo 24, nominata e rinnovata ogni quattro anni con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, è composta da:

a) un magistrato di Cassazione, designato dal Ministro di grazia e giustizia, che la presiede;

b) il direttore dell'Istituto centrale per il restauro o suo delegato;

c) tre soprintendenti di diverse specializzazioni;

d) tre docenti universitari delle discipline attinenti al campo della storia dell'arte e della tecnica e delle tecnologie del restauro e della conservazione;

e) due rappresentanti dei restauratori dipendenti pubblici, di cui un diplomato dell'Istituto centrale per il restauro o della scuola annessa all'Opificio delle pietre dure di Firenze;

f) due rappresentanti dei restauratori privati delle varie specializzazioni.

2. I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali. I membri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono scelti fra rose di nomi formate dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, su proposta dei competenti comitati di settore. I membri di cui alle lettere *e)* ed *f)* sono indicati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dalle associazioni di categoria.

Art. 26.

1. Il venir meno anche di uno dei requisiti di cui all'articolo 19 comporta la cancellazione dall'albo.

2. La Commissione per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 24, nei confronti degli iscritti che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o che si comportino in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può procedere:

- a) all'avvertimento;
- b) alla censura;
- c) alla sospensione temporanea;
- d) alla radiazione.

3. Costituisce motivo di sospensione dall'albo, oltre ai casi previsti dal codice penale, l'emissione di mandato o ordine di cattura per i reati di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 19.

4. Costituiscono motivo di cancellazione dall'albo, oltre ai casi previsti dal codice penale:

- a) la rinuncia dell'iscritto;
- b) l'esercizio della libera professione in situazione di incompatibilità;
- c) la condanna passata in giudicato per i delitti o i reati di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 o a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

5. Chi è stato cancellato, per il motivo di cui alla lettera c) del comma 4, può, a domanda, essere di nuovo iscritto, quando abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi delle norme di procedura penale.

Art. 27.

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 24 per essere sentito.

2. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato.

3. Contro le deliberazioni può essere, entro trenta giorni, proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale.

CAPO III

NORME TRANSITORIE

Art. 28.

1. Nel primo triennio di applicazione della presente legge sono ammessi all'albo, oltre coloro che posseggono i requisiti di cui all'articolo 19, i dipendenti di ruolo del Ministero per i beni culturali e ambientali con anzianità di servizio di cinque anni nella funzione professionale di restauratore, con effettivo svolgimento di attività nel campo di specializzazione per il quale è richiesta l'iscrizione, previa presentazione di attestato da parte del capo dell'istituto o della soprintendenza di appartenenza.

2. Possono inoltre essere ammessi all'albo coloro che abbiano esercitato con continuità per almeno sette anni la professione di restauratore, dimostrando di aver assunto responsabilità tecniche nell'esecuzione dei lavori e gestionali nella conduzione dell'impresa ed eseguito lavori per l'amministrazione centrale o periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, per gli enti locali e per gli altri soggetti di cui all'articolo 22. Coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere iscritti all'albo previo esame per titoli e svolgimento di una prova scritta e pratica di argomento professionale. Le prove di ammissione si svolgono con frequenza annuale. I titoli e le prove di esame sono valutati dalla Commissione nazionale per la tenuta dell'albo dei restauratori di cui all'articolo 24.

3. Nel primo triennio di applicazione della presente legge le società, le cooperative, i consorzi e le associazioni di cui all'articolo 23 debbono dimostrare che almeno il 25 per cento degli associati è iscritto all'albo dei restauratori.

Art. 29.

1. Per l'ammissione all'albo ai sensi dell'articolo 28, sono considerati titoli validi:

- a) lavori eseguiti per le soprintendenze

ed altri organismi del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) lavori eseguiti per gli enti locali e gli altri soggetti di cui all'articolo 22;

c) corsi o lezioni tenute presso gli istituti centrali e le scuole regionali da essi assistite;

d) pubblicazioni scientifiche.

2. Per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è necessaria una dichiarazione del dirigente tecnico dell'ufficio che funge da stazione appaltante dei lavori, comunque del soprintendente competente, comprovante il buon esito delle opere, nonchè il certificato di collaudo, ove previsto dalla vigente normativa.

Art. 30.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.